

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 29/3/2001)

Capo I LA CONVOCAZIONE

Articolo 1 *La convocazione*

1. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo¹;
3. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare della residenza Municipale.
4. In casi eccezionali il Consiglio comunale può deliberare, con maggioranza dei due terzi dei consiglieri, di tenere le propri riunioni in altre sedi.
5. Per motivi imprevedibili ed eccezionali che impediscano l'utilizzo della sala consiliare per il giorno fissato per la convocazione dell'assemblea, il Consiglio comunale può essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei Consiglieri che del pubblico.

Articolo 2 *La notifica dell'avviso di convocazione*

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("*Ordine del giorno*") deve essere effettuata a cura del messo comunale personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. A tal proposito i Consiglieri residenti fuori Comune hanno l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nel territorio del Comune di San Marco Argentano.
2. La notifica deve pervenire al Consigliere comunale almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
3. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. La variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.

¹ comma sostituito con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

4. Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

Articolo 3 *Deposito dei documenti*

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.

2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore di ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere e costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

Articolo 4 *Convocazione in seduta straordinaria o d'urgenza*

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio comunale² può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni tre per la notifica dell'avviso.

3. L'urgenza della convocazione deve del pari essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso i termini sono ridotti a ventiquattrore libere.

4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

Articolo 5 *Numero legale e quorum delle votazioni*

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.

3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.

² Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.

5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

Articolo 6 *Apertura della seduta*

1. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio comunale³ dichiara aperta la seduta.

2. Ove sia trascorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omissa l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

Articolo 7 *Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico dev'essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.

2. La seduta dev'essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

Capo II **L'ORDINE DEL GIORNO**

Articolo 8 *La redazione*

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa nelle bacheche in disponibilità del Comune e consegnata agli organi di stampa locali.

3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, dev'esserne fatta menzione.

4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.

5. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere

³ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione o decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D.L. vo 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 9

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dall'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.

2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Capo III

LA DISCUSSIONE

Articolo 10

La direzione

1. Il Presidente del Consiglio comunale⁴ che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.

2. Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere sui punti posti in discussione critiche, rilievi e censure, ma devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità e ai comportamenti personali. La durata degli interventi non deve essere superiore a 20 (venti) minuti.

3. Dopo l'intervento del Presidente che chiude la prima parte del dibattito, ogni Consigliere può replicare con interventi di durata non superiore a 10 (dieci) minuti. Nel caso in cui un Consigliere non dovesse rispettare i tempi d'intervento il Presidente ha facoltà di togliergli la parola dichiarando chiuso l'intervento o la replica. Le repliche sono concluse dall'intervento finale del Presidente.

Articolo 11

Il comportamento dei consiglieri

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.

3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente del Consiglio comunale⁵ farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Presidente del Consiglio comunale⁶ ripeterà il richiamo

⁴ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

⁵ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

⁶ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente del Consiglio comunale⁷ toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

5. Ove la disposizione non venga rispettata il Presidente del Consiglio comunale⁸ dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.

6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Presidente del Consiglio comunale⁹ deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

Articolo 12

La verbalizzazione

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario comunale della seduta, che potrà essere coadiuvato da un funzionario preposto, vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.

3. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche Consigliere, l'andamento della seduta.

4. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

Articolo 13

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente

1. All'inizio dei lavori, accertata la validità della seduta, viene data lettura del verbale della seduta precedente.

2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.

3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

⁷ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

⁸ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

⁹ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

Articolo 14
La dichiarazione di voto

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente.

Articolo 15
L'audizione di esperti

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.

2. I Consiglieri comunali propongono direttamente domande all'esperto in materia strettamente pertinenti all'oggetto della discussione.

Capo IV
**I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA
DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

Articolo 16
I Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno tre consiglieri comunali. Nel caso in cui in una lista siano eletti meno di tre consiglieri comunali, gli eletti nella lista costituiscono "gruppo" qualsiasi ne sia il numero.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono designati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.

3. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio comunale possono designare un Rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.

4. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.

5. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

6. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

7. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone

avviso ventiquattrore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

Articolo 17

La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Presidente del Consiglio comunale¹⁰, almeno 10 giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i rappresentanti delle due componenti nominate ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.

2. Ove non siano stati preventivamente designati i rappresentanti delle componenti di maggioranza e di minoranza, il Presidente del Consiglio comunale¹¹ invia l'invito di cui al precedente comma ai Capigruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.

3. Delle operazioni di designazione (invio dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle due Componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo nel caso di applicazione del secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal Rappresentante, o dai Capigruppo riuniti, viene consegnato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.

4. Nel seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura dei verbali di cui al precedente comma e il consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.

5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

Capo V

Articolo 18

Le Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno. Vengono costituite tre commissioni permanenti con competenza nelle seguenti materie:

PRIMA COMMISSIONE:

Assetto del territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Igiene e sanità, Trasporti.

¹⁰ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

¹¹ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

SECONDA COMMISSIONE:

Bilancio, Programmazione, Provveditorato, Economato, Patrimonio, personale, Affari Generali, Agricoltura, Foreste, commercio, Fiere e Mercati, Attività Produttive.

TERZA COMMISSIONE:

Pubblica Istruzione, Cultura, sport, Tempo Libero, Servizi socio-assistenziali.

2. Compito delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio di cui all'art.22, comma 3, al fine di favorire il regolare esercizio delle funzioni del Consiglio stesso.

3. Ogni singola commissione permanente è composta da 5 Consiglieri comunali designati dal Consiglio con il rispetto della maggioranza e minoranza.

4. Spetta ai singoli componenti delle Commissioni un gettone di presenza, pari a quello del Consigliere comunale.

Articolo 19

Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti sono costituite da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza, che vengono nominati dal Consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei capigruppo consiliari, all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio.

2. In caso di dimissione, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, la maggioranza o la minoranza designano, tramite i capigruppi, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Articolo 20

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere le Commissioni permanenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quella successiva alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. In tal caso il Sindaco e gli Assessori delegati partecipano alla riunione senza diritto di voto.

Articolo 21

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente un terzo dei componenti. Tale quorum è elevato alla metà dei componenti, per le sedute nel corso delle quali la commissione procede alla definizione di pareri, rapporti, proposte o iniziative da sottoporre all'esame del Consiglio.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando attengano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Le commissioni potranno avvalersi di consulenze gratuite di esperti e di rappresentanti sindacali o di categorie designate dalle stesse.

Articolo 22

Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio stesso. Gli atti, corredati della necessaria documentazione, sono trasmessi alle commissioni competenti prima della loro iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Le commissioni hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento di tale funzione.

3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle competenti commissioni le proposte di deliberazione concernenti i programmi, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, i piani territoriali ed urbanistici, i

programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere sulle medesime materie.

4. L'esame di cui al comma 3 è concluso da un parere acquisito agli atti del consiglio.

5. Il parere di cui al comma 4 deve essere espresso nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione della proposta. In caso di inottemperanza, decorso il termine la proposta può essere deliberata dal consiglio.

6. Le commissioni non esercitano poteri deliberativi; nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al Presidente del Consiglio di iscrizione all'o.d.g. del Consiglio comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazioni

Articolo 23

Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni permanenti sono stabilmente affidate ad un dipendente comunale.

2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito, le dichiarazioni di voto dei commissari, le decisioni della commissione. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del consiglio comunale e depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Articolo 24

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio di problemi di carattere generale aventi rilevanza sociale, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

2. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da un componente della minoranza designato da questa a maggioranza dei suoi componenti.

3. Nei termini indicati dalle rispettive deliberazioni istitutive, le commissioni speciali riferiscono al consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale contenente i risultati dello studio effettuato.

Articolo 25

Le interrogazioni

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.

2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.

3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

Articolo 26 *Le interpellanze*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.

2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

Articolo 27 *Le mozioni*

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Presidente del Consiglio comunale¹² è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

Capo VI **LA VOTAZIONE**

Articolo 28 *La votazione*

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio comunale¹³, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione dev'essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.

3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Presidente del Consiglio comunale¹⁴ mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

Articolo 29 *L'astensione degli interessati*

¹² Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

¹³ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

¹⁴ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione.

2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

3. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

Articolo 30

La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.

2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.

3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

4. Si applicano in tal caso le disposizioni del 5° e 6° comma del precedente articolo 11. Il Presidente del Consiglio comunale¹⁵ è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

Capo VII

LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

Articolo 31

Chiusura della seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabiliti dallo Statuto.

2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La dichiarazione di conclusione della seduta, effettuata dal presidente, determina la fine dell'adunanza. Conseguentemente i Consiglieri presenti in aula, non possono riprendere i lavori ed ottenere deliberazioni valide e legittime.

¹⁵ Modificato con deliberazione del C.C. n.32 del 28/11/2009